

Allegato alla nota prot. n. 47998 del 27 ott. 15/10^a leg.



**Proposta di legge n. 67/10^a di iniziativa della Giunta Regionale recante:
“Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54 (Accelerazione della
definizione di procedimenti agevolativi)”**

(Deliberazione di Giunta n. 301 dell'11/8/2015)

RELATORE: FRANCO SERGIO

Il Dirigente
f.to Maurizio PRIOLO

Il Presidente
f.to Franco SERGIO

Proposta di legge n. 67/10^A di iniziativa della Giunta Regionale recante:
“Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54 (Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi)”

RELATORE: FRANCO SERGIO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di legge intende introdurre alcuni correttivi alla legge regionale n. 54/2013, in materia di accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi. In particolare, essa vuole rendere maggiormente conformi al dettato ed ai principi costituzionali alcune disposizioni contenute nella legge regionale appena menzionata. Infatti, le disposizioni contenute all'art. 1, modifiche all'art 1 ed all'art. 3 della l.r. n. 54/2013, renderebbero la disciplina regionale in tema di procedimenti agevolativi del tutto analoga a quella dettata dal legislatore statale.

La l.r. n. 54/2013 ha introdotto disposizioni con le quali il legislatore regionale ha inteso recepire nell'ordinamento della Regione Calabria le ipotesi, previste dall'articolo 29 del d.l. n. 83/2012, di esonero dagli obblighi, relativi al rispetto degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie, a suo tempo assunti dai beneficiari delle agevolazioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo 29, il quale testualmente recita: *“In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati.”*

In particolare, l'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 54/2013, prevede che *“le imprese beneficiarie di agevolazioni a valere su fondi regionali o su risorse di cui al POP 1994/1999 e al POR 2000/2006 che, alla data di entrata in vigore del decreto legge n.83/2012, abbiano completato e regolarmente collaudato gli investimenti, anche in presenza di provvedimenti già adottati, sono esentate dal rispetto degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie, previsti dalle direttive di attuazione, dai bandi e dai relativi provvedimenti di concessione”*.

La surriportata previsione di legge regionale, nell'introdurre l'esonero dagli obblighi connessi al rispetto degli indicatori utilizzati per la formazione di graduatorie relative ad agevolazioni, ne consente l'operatività, a differenza della normativa statale, anche nelle ipotesi in cui siano precedentemente intervenuti provvedimenti di revoca dell'agevolazione - eventualmente adottati proprio in ragione del mancato raggiungimento degli indicatori medesimi o dell'inadempimento di prescrizioni correlate alla concessione dell'aiuto - e preclude all'Amministrazione regionale di procedere al recupero, conseguente alla predetta revoca, delle somme indebitamente percepite.

L'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 54/2013, contemplando detto esonero *“anche in presenza di provvedimenti già adottati”*, si pone in contrasto con la corrispondente previsione di legge statale di cui all'articolo 29, comma 1, del d.l. n. 83/2012, ai sensi del quale *“sono fatti salvi i provvedimenti già adottati”*.

Tale previsione di legge regionale presenta, dunque, profili di illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, atteso che, a fronte di situazioni omogenee - relative ai beneficiari di agevolazioni che abbiano formato oggetto di provvedimenti di revoca - essa comporta, per i soggetti cui tali benefici siano stati erogati dalla Regione Calabria, una disciplina

Proposta di legge n. 67/10[^] di iniziativa della Giunta Regionale recante:
“Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54 (Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi)”

RELATORE: FRANCO SERGIO

più favorevole ed ingiustificatamente differente rispetto a quella cui sono generalmente assoggettati, sul restante territorio nazionale, i destinatari di provvedimenti di revoca di agevolazioni per mancato rispetto degli indicatori suddetti.

La norma in questione, inoltre, prevedendo un esonero dagli obblighi connessi al rispetto degli indicatori utilizzati per la formazione di graduatorie relative ad agevolazioni erogate a valere su fondi comunitari, e precludendo la ripetizione di tali erogazioni indebitamente percepite pur in presenza di un pregresso provvedimento di revoca, confligge con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario posti anche dall'articolo 117, comma 1, della Costituzione.

Si profila, altresì, una violazione del comma 2 del succitato articolo 117 Cost., con riferimento alla lettera l), atteso che l'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 54/2003, interferendo con la disciplina della ripetizione d'indebito di cui all'art. 2033 del codice civile, invade la materia dell'ordinamento civile riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Poiché la normativa in esame non prevede alcuna specifica dotazione finanziaria né in relazione all'eventuale ammissione al beneficio di soggetti inizialmente esclusi per mancato rispetto degli indicatori, né in relazione ad una possibile restituzione a beneficiari di somme recuperate a seguito di revoche, né in relazione all'ipotesi in cui il bilancio regionale debba farsi carico, nei confronti dell'Unione europea, di risorse comunitarie indebitamente erogate e di cui non fosse possibile la ripetizione, essa contrasta, altresì, col principio costituzionale che impone la copertura finanziaria, dettato dall'articolo 81, comma 3, della Costituzione, che trova applicazione anche per le leggi regionali, per come ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale ed anche con riferimento a leggi della Regione Calabria.

Le medesime considerazioni fin qui svolte possono essere estese anche alla previsione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 54/2013, a mente del quale *“La Regione Calabria, attraverso i Dipartimenti competenti per materia e previa richiesta da parte delle imprese interessate da produrre entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche in presenza di provvedimenti già adottati, favorisce il completamento degli investimenti agevolati anche attraverso deroghe a termini di presentazione degli stati di avanzamento lavori e di ultimazione dei programmi di spesa concedendo proroghe straordinarie comunque compatibili con i termini di spesa previsti dai programmi comunitari”*.

Si ritiene, pertanto, necessario presentare la presente proposta di legge al fine di espungere dal testo dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, della l.r. n. 54/2013 ogni riferimento ai provvedimenti già adottati.

Proposta di legge n. 67/10[^] di iniziativa della Giunta Regionale recante:
“Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54 (Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi)”

RELATORE: FRANCO SERGIO

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale, che non comportano maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. In merito alla clausola di invarianza finanziaria inserita nell'art. 2, si rileva che, venendo la presente proposta ad introdurre una previsione maggiormente restrittiva in ordine al riconoscimento dei benefici, il provvedimento non dovrebbe comportare, nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale, essendo teso a consentire il recupero di precedenti erogazioni illegittime. A tal fine, la nota del Dipartimento Bilancio e Patrimonio della Regione Calabria, protocollo n. 0307746 del 19/10/2015, acquisita al protocollo del Settore I Commissione il 20/10/2015 con il n. 47081, attesta chiaramente che “... *il progetto di legge in argomento non solo non comporta ulteriori o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, quanto si rende necessario al fine di evitare danni a carico dell'erario regionale*”.

Proposta di legge n. 67/10[^] di iniziativa della Giunta Regionale recante:
"Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54 (Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi)"

RELATORE: FRANCO SERGIO

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54)

1. Alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) Al comma 2 dell'articolo 1 sono soppresse le parole: "anche in presenza di provvedimenti già adottati"; alla fine dello stesso comma viene aggiunto il seguente periodo: "Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati";
 - b) al comma 1 dell'articolo 3 le parole: "anche in presenza di provvedimenti già adottati" sono sostituite dalle seguenti: "fatti salvi i provvedimenti già adottati".

Art. 2

(Invarianza di spesa)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.